

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 15/02/2023

FATTO

Nell'atto introduttivo la ricorrente espone i seguenti fatti:

- in data 14 maggio 2021 riceveva dall'intermediario resistente comunicazione di modifica unilaterale del contratto di conto corrente, con cui venivano introdotte spese fisse di liquidazione trimestrale;
- in data 25 novembre 2021 inoltra all'intermediario un reclamo con cui chiedeva il ripristino della condizione di gratuità del conto corrente precisando che esso era stato pubblicizzato come "*gratuito per sempre*";
- successivamente le veniva addebitato l'importo di euro 7,50 per spese fisse di liquidazione trimestrale;
- in riscontro al reclamo l'intermediario la informava che avrebbe riaddebitato le spese fisse di liquidazione trimestrale, stornate *medio tempore*, e che, a partire da quel momento, esse sarebbero state applicate in modo continuativo al pacchetto "*smart*";
- in data 19 settembre 2022 riceveva tre addebiti per euro 7,50 ciascuno per "*oneri e commissioni - recupero spese fisse di liquidazione*", relativi ai tre trimestri precedenti e, in data 7 ottobre 2022, un ulteriore addebito di euro 7,50, relativo all'ultimo trimestre.

La ricorrente conclude chiedendo che sia ripristinata "*la condizione di gratuità del pacchetto "smart"*" e l'intermediario condannato alla restituzione dell'importo degli oneri illegittimamente addebitati per euro 37,50".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce di non avere introdotto una nuova voce di costo nel contratto, ma nell'esercizio dello *ius variandi* previsto dall'art. 14 del contratto di conto corrente di avere *"diversamente valorizzat[ò] le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo smart, già indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente, con valorizzazione a zero"*.

L'intermediario richiama il provvedimento del 12 luglio 2022 dell'AGCM *che non ha irrogato alcuna sanzione "in relazione alla manovra nei confronti, fra gli altri, dei clienti che avevano aperto il conto corrente pacchetto "smart" nel periodo tra l'11.2.2015 e il 19.4.2016"*, in quanto soltanto in tale periodo era presente sul sito internet il *claim* pubblicitario *"gratuito per sempre"*.

Gli impegni assunti dall'intermediario prevedono l'assegnazione di un termine per l'esercizio del diritto di recesso ai soli clienti che hanno sottoscritto un conto corrente pacchetto *smart* nel sopraindicato periodo.

Questi impegni sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d'Italia all'AGCM che li ha considerati osservanti delle Disposizioni in materia di Trasparenza e dall'art. 118 T.U.B.

Quanto alla domanda di ripristino delle condizioni originarie, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere una condanna della banca ad una pronuncia costitutiva.

Conclude per il rigetto del ricorso nel merito.

DIRITTO

La ricorrente contesta la legittimità della modifica unilaterale operata dall'intermediario delle condizioni economiche del conto corrente, consistente nell'introduzione delle spese fisse di liquidazione trimestrale per euro 7,50.

Il ricorrente ha interesse ad ottenere il ripristino della condizione di gratuità per la liquidazione trimestrale.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'Arbitro non ha il potere di rendere decisioni di natura costitutiva.

Senonché, anche in ragione della natura del procedimento davanti all'ABF, la domanda del ricorrente può essere reinterpreta come volta all'accertamento dell'inefficacia della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali operata dall'intermediario (sul poterdovere del Collegio ABF di interpretare le domande attoree si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10929/2016, nonché per una vicenda analoga la decisione del Collegio di Bologna n. 7459/2022).

Procedendo nell'esame del merito si rileva in via preliminare che lo *ius variandi* è previsto dall'art. 14, co. 2, delle condizioni contrattuali, che richiama l'art. 118 T.U.B.

La ricorrente contesta che il rapporto di conto corrente, denominato *"smart"*, a cui ha aderito, è stato pubblicizzato come *"gratuito per sempre"* e *la condotta della banca deve ritenersi illegittima*, in quanto ha introdotto un nuovo costo, non previsto *ab origine*.

L'intermediario ha eccepito che, con provvedimento dell'AGCM n. 30239 del 12/07/2022, relativo ad una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere nella commercializzazione del prodotto oggetto del presente ricorso, l'Autorità non ha accertato alcuna infrazione.

La fattispecie sottoposta all'esame dell'AGCM riguardava l'assegnazione, ai soli clienti che avessero sottoscritto un conto corrente pacchetto *smart* nel periodo 11 febbraio 2015-19 aprile 2016, di un termine per il recesso, onde eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta fosse stata influenzata dal *claim "gratuito per sempre"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario deduce, altresì, che nell'ambito del procedimento pendente davanti all'AGCM è stato acquisito il parere della Banca d'Italia, che ha ritenuto gli impegni assunti dall'intermediario coerenti con la disciplina in materia di trasparenza.

A questo punto occorre rammentare che il Collegio di Roma ha già esaminato la fattispecie in cui il contratto non si collocava nell'arco di tempo preso in considerazione dall'AGCM (periodo 11 febbraio 2015-19 aprile 2016).

In particolare, in un caso in cui il contratto era successivo (ma la fattispecie è assimilabile al caso odierno in cui il contratto è anteriore al periodo considerato dall'AGCM), il Collegio ha rilevato, innanzitutto, che la procedura dinnanzi all'AGCM ha avuto ad oggetto l'accertamento della eventuale pratica commerciale scorretta, non anche la disciplina propria del rapporto tra banca e cliente e i limiti dello *ius variandi* ai sensi dell'art. 118 T.U.B. ed accertato l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto e per l'effetto l'inefficacia della nuova voce di costo (Collegio di Roma, decisione n. 1022 del 2/02/2023). Ed invero, lo *ius variandi* non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale nuove previsioni, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.

Pertanto, si deve ritenere illegittima l'applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto e per l'effetto dichiara l'inefficacia della nuova voce di costo, disponendo la restituzione di quanto nelle more corrisposto dalla ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA